

CIRCOLARE N. 71 *Informativa*

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.

Modifiche normative (c.d. "Pacchetto Sicurezza").

Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 ⁽¹⁾ convertito, con modificazioni, nella Legge n. 125, del 24 luglio 2008 ⁽²⁾.

Revoca delle circolari del Corpo nn. 47/08 e 49/08 (3).

II D.L. n. 92/08, convertito nella legge di cui all'oggetto, ha apportato ulteriori rilevanti modifiche in materia di sicurezza pubblica.

Tali modifiche hanno efficacia a far data dal 26 luglio 2008.

Si riporta, qui di seguito, il testo degli articoli - di più rilevante interesse per gli operatori di P.M. - aggiornato con le modifiche apportate.

Le circolari del Corpo nn. 47/08 e 49/08 sono revocate.

Codice Penale

Con la finalità di adottare l'istituto dell'allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini, stranieri o comunitari, a seguito di condanna penale - e di prevedere le relative sanzioni in caso di inosservanza del relativo provvedimento - sono stati modificati gli articoli 235 e 312 del Codice Penale.

La riformulazione dell'articolo 235 cp, oltre all'espulsione dello straniero, prevede - ora - anche l'allontanamento del cittadino appartenente a uno Stato dell'U.E., in caso di condanna alla reclusione per un periodo superiore ai 2 anni, in luogo dei 10 anni stabiliti dalla previgente formulazione.

La nuova ipotesi di reato - nel caso di trasgressione all'ordine di espulsione o di allontanamento - risulta punita con la **reclusione a 1 a 4 anni**.

In tale caso, inoltre, la norma stabilisce - espressamente - l'obbligatorietà dell'arresto, dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza di reato.

^{(1) -} Pubblicato sulla G.U. n. 122 del 26 maggio 2008.

^{(2) - &}quot;Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92" (G.U. n. 173 del 25 luglio 2008).

^{(3) -} n. 47/08 - Circolazione Stradale. Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. Modifiche normative (c.d. "Pacchetto Sicurezza"). Decreto Legge 23 maggio 2008 n.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008	TESTO VIGENTE
Art. 235 (Espulsione dello straniero dallo Stato). L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a 10 anni. Allo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorità amministrativa.	Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre

Parimenti, è stata altresì innovata la formulazione dell'art. 312 cp che, ora, contempla - accanto all'espulsione dello straniero - anche l'allontanamento del cittadino appartenente a uno Stato dell'U.E., oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nel caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale per uno dei delitti previsti dal Libro II - Titolo I del Codice Penale [Delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241 - 313)].

La nuova ipotesi di reato - nel caso di trasgressione all'ordine di espulsione o di allontanamento - risulta punita con la **reclusione da 1 a 4 anni**.

In tale caso, inoltre, la norma stabilisce - espressamente - l'obbligatorietà dell'arresto, dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza di reato.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008	TESTO VIGENTE
------------------------------------	---------------

Art. 312 (Espulsione dello straniero).

Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo, è espulso dallo stato.

Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'UE sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'art. 13, comma 4, del testo unico di cui al D.L.vo n. 286/98, e all'art. 20, comma 11 del D.L.vo, n. 30/07.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Sono state inasprite - inoltre - le pene previste dall'articolo 416 bis cp.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008

Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso).

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da 3 o più persone, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 7 a 12 anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da 7 a 15 anni nei casi previsti dal primo comma e da 10 a 24 anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle denominate, anche straniere, che valendosi della forza

TESTO VIGENTE

Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere).

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da 3 o più persone, è punito con la reclusione da 7 a 12 anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 9 a 14 anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.


Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da 9 a 15 anni nei casi previsti dal primo comma e da 12 a 24 anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente



Particolare rilevanza - nell'espletamento di attività sia delegate sia di iniziativa della Polizia Giudiziaria - assume la completa riformulazione degli articoli 495 - 496 cp, nonché l'introduzione dell'articolo 495 *ter* cp.

La riformulazione dell'articolo 495 cp, infatti, inasprisce le pene - ed amplia le circostanze [non solo più in un atto pubblico] - per chi **dichiari o attesti falsamente**, al pubblico ufficiale, l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona. La PG - invero - è stata esclusa dal novero dei casi in cui, le mendaci dichiarazioni - rese da imputato o persona sottoposta ad indagini - determinino una pena [reclusione], per così dire, "aggravata" [non inferiore - ora - a 2 anni (articolo 495, secondo comma, n. 2)].

L'introduzione dell'articolo 495 *ter* cp persegue e punisce una pratica, attualmente molto in uso, idonea ad impedire l'identificazione personale.

La nuova formulazione dell'articolo 496 cp inasprisce le pene previste per chi, fuori dai casi previsti dagli articoli 495 - 495 *bis*, **faccia mendaci dichiarazioni** - **qualora interrogato** da un pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio - sull'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008

Art. 495

(Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri).

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a 3 anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico. La reclusione non è inferiore ad 1 anno:

- 1) se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile;
- 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre dichiarazioni mendaci.

TESTO VIGENTE

Art. 495

(Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri).

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. La reclusione non è inferiore a 2 anni:

- 1) se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile:
- 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

Art. 496

(False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri).

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a € 516.

Art. 495-ter

(Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali).

Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.

Art. 496

(False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri).

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Innovato, altresì, il testo degli articoli 61 - 62 bis (4) - 157 (4) - 576 - 589 - 590 e 590 bis (4) cp.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008

Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni).

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

- 1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
- 2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone:
- 5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;
- 7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del

TESTO VIGENTE

Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni).

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

- 1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
- l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato:
- 3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;
- l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- . l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze

⁽⁴⁾ Si omette il testo in quanto norma non inerente la prassi e realtà operativa dell'operatore di P.M.

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Sicurezza Stradale - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 71/08 - Polizia Giudiziaria e di Sicurezza

delitto commesso;

- l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

del delitto commesso;

- 9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
- 11-bis. **l'avere il colpevole commesso il fatto** mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008

Art. 576 (Circostanze aggravanti. Pena di morte). [*]

Si applica la pena di morte [*] se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

- col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
- contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
- dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
- 4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
- 5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521 [**];
- È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.

 5-bis) contro un ufficiale o agente di pubblica sicurezza.
- [*] La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'articolo 1 del D.L.vo Lgt 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
- [**] Gli articoli 519 520 521 cp sono stati abrogati dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1996, n, 66. Vedi - ora - gli articoli da 609 bis a 609 decies cp, inseriti dalla citata legge.

TESTO VIGENTE

Art. 576 (Circostanze aggravanti. Pena di morte). [*]

Si applica la pena di morte [*] se il fatto preveduto dall'articolo precedente [575 - Omicidio (NdA)] è commesso:

- 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
- contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
- 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
- 4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
- 5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521 [**];
- 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.

[*] La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita

Art. 589 (Omicidio colposo).

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 5 anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.

- dall'art. 1 del D.L.vo Lgt n. 224/1944, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
- [**] Gli artt. 519 520 521 cp sono stati abrogati dall'art. 1 della legge n, 66/96. Vedi - ora - gli articoli da 609 bis a 609 decies cp, inseriti dalla citata legge.

Art. 589 (Omicidio colposo).

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 7 anni.

Si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008

Art. 590 (Lesioni personali colpose).

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a \in 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da \in 123 a \in 619, se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da \in 309 a \in 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a 1 anno o della multa da \in 500 a \in 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

TESTO VIGENTE

Art. 590 (Lesioni personali colpose).

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a ϵ 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da \in 123 a \in 619, se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da \in 309 a \in 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a 1 anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del D.L.vo n. 285/92, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione

	degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Codice di Procedura Penale

Modificati sia la rubrica sia il testo dell'articolo 260 cp.

Risultano, infatti, introdotti i nuovi commi 3 *bis* e 3 *ter* con i quali viene previsto che, l'autorità giudiziaria, possa procedere - anche su richiesta dell'organo accertatore - alla distruzione delle merci poste sotto sequestro giudiziario di cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse siano di difficile custodia, ovvero quando questa risulti particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica.

Inoltre, nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria - decorso il termine di 3 mesi dalla data di effettuazione del sequestro - può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria.

La distruzione - salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria - può avvenire dopo 15 gg dalla comunicazione.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008	TESTO VIGENTE
Art. 260	Art. 260
(Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili).	(Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio	deperibili. Distruzione di cose sequestrate).
giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e	1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio
dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura	giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria
delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o	e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia

informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di

imposto a fini di giustizia.

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta

natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo

deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.

- 3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
- di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.
- 3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
- 3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
- 3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di 3 mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 381 cpp, è - ora - consentito, l'arresto facoltativo in flagranza, degli autori delle illecite condotte - previste e perseguite - dagli articoli 495 e 495 *ter* cp.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008

Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza).

- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
- 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
 - a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale:
 - b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 [*] e 321 del codice penale;
 - c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
 - d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e

TESTO VIGENTE

Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza).

- 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
 - a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
 - b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 [*] e 321 del codice penale;
 - c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
 - d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

- 444 del codice penale;
- e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 [**] del codice penale;
- f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
- g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
- h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
- i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
- appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
- l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 *ter*, quarto comma, e 600 *quater* del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater 1* del medesimo codice;
- m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 *bis* del codice penale;
- 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
- 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
- 4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

- e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 [**] del codice penale;
- f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
- g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
- h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
- i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
- l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;
- l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma, e 600 quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codice:
- m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497 bis del cp;
- m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
- m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495 ter del codice penale.
- 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
- 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
- 4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
- [*] L'art. 319 si compone ora di un solo comma per effetto della sostituzione effettuata dall'art. 7 della l. 26/04/1990, n. 86.
- [**] L'articolo 530 è stato abrogato dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66. Vedi ora l'articolo 609 quinquies.

D.L.vo n. 286/98

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Le modifiche apportate concernono:

- l'inasprimento delle sanzioni previste dal comma 5, dell'articolo 12;
- la riformulazione del nuovo comma 5 bis, del medesimo articolo;
- la riduzione dei termini previsti dal comma 3, dell'articolo 13 in ordine alla concessione del nulla osta all'espulsione, da parte dell'AG;
- l'inasprimento delle sanzioni previste dal comma 12, dell'articolo 22, in tema di irregolare impiego di lavoratori stranieri subordinati.

Nei casi perseguiti dal comma 5 *bis*, dell'articolo 12, si dovrà procedere al sequestro preventivo dell'immobile, ai sensi dell'articolo 321 cp, atteso che - la condanna con provvedimento irrevocabile

ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 cpp, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena - comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008	TESTO VIGENTE
Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine Omissis -	Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine Omissis - 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a € 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da 2 o più persone, ovvero riguarda la permanenza di 5 o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in
TESTO IN VICODE FINO AL 26/05/2009	un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. - Omissis -
TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008	TESTO VIGENTE

Art. 13 Espulsione amministrativa.

- Omissis -

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.

- Omissis -

Art. 22

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

- Omissis -

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

- Omissis -

Art. 13

Espulsione amministrativa.

- Omissis -

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.

- Omissis -

Art. 22

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

- Omissis -

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da 6 mesi ad 3 anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

- Omissis -

D.L.vo n. 267/00 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali

Anche in questo ambito è stato completamente rinnovellato l'articolo 54 del Testo Unico.

In particolare è stata introdotta la previsione, della preventiva comunicazione al Prefetto, dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, emessi dal Sindaco - con atto motivato - in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana.

Tuttavia, l'ambito di applicazione - nonché la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana - viene demandato a successivo Decreto del Ministero dell'interno.

Di nuova introduzione, inoltre, l'obbligo di segnalazione, da parte del Sindaco, alle competenti Autorità - giudiziaria o di pubblica sicurezza - della condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, per l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008

TESTO VIGENTE

Articolo 54

(Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale).

- 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
- 2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
- 3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
- 4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
- Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
- 6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
- 7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
- Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
- 9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
- Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 54

(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale).

- 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone **preventivamente** il prefetto.
- Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma I, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
- 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
- 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
- 4-bis. Con decreto del ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
- 5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
- 5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
- 6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
- 7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
- Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
- Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
- 10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
- 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, [anche soppressa] nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
- 12. Il ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

L. n. 689/81 - Modifiche al sistema penale

Con la modifica apportata, al secondo comma dell'articolo 16, della legge n. 689/1981 - in ordine alle violazioni di disposizioni previste da Regolamenti, comunali e provinciali - viene ora prevista la facoltà, previa delibera di Giunta, di stabilire - per il pagamento in misura ridotta di dette violazioni - un importo diverso, sempre nei limiti del minimo e del massimo edittale previsto dalla sanzione, in deroga al principio generale stabilito dal primo comma del citato articolo.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008

TESTO VIGENTE

Art. 16 - Pagamento in misura ridotta.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, l'articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. n. 383/1934.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui

le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge

non consentivano l'oblazione.

Art. 16 - Pagamento in misura ridotta.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

L. n. 128/01

Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini

Completamente riformulata risulta, anche, la norma - propria del provvedimento legislativo in commento - relativa alle forme di coordinamento, tra la polizia di Stato e quella municipale e provinciale, nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio previsti dalla legge n. 128/01.

D.L. 23/05/2008, n. 92, convertito - con modificazioni - dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 -

Art. 7 - Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio

- 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale provinciale e gli organi di polizia dello Stato.
- 2. Con decreto da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ministro dell'interno, di concerto con il ministro della giustizia, con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di polizia dello Stato.

D.L. vo n. 274/00

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

Con la modifica apportata, all'articolo 4 della citata norma, sono state escluse dalla competenza del Giudice di Pace e - quindi - attribuite al Tribunale, le fattispecie contemplate dall'articolo 590, terzo comma cp, qualora il fatto, sia commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008

Art. 4 - Competenza per materia.

- 1. Il giudice di pace è competente:
 - a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581 - 582, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte - 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a 20 giorni - 594 - 595, commi 1 e 2 - 612, comma 1 - 626 - 627 - 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis - 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis -633, comma 1, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis - 635, comma 1 - 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis - 637 - 638, comma 1 - 639 e 647 del codice penale;
 - b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689 690 691 726, comma 1, e 731 del codice penale.

- Omissis -

TESTO VIGENTE

Art. 4 - Competenza per materia.

- 1. Il giudice di pace è competente:
 - a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581 - 582, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte - 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a 20 giorni, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lett. c), del D.L.vo n. 285/92, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope - 594 - 595 commi 1 e 2 - 612, comma 1 - 626 - 627 - 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo. 639 bis - 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis - 633, comma 1, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis -635, comma 1 - 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis - 637 - 638, comma 1 - 639 e 647 del codice penale;
 - b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689 690 691 726, comma 1, e 731 del codice penale.

- Omissis -

Accesso della Polizia Municipale al CED del Ministero dell'Interno

Profondamente riformulato ed innovato, infine, il tenore della previsione, che estende la possibilità di accesso - pur a determinate condizioni - al Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno, per quanto concerne i veicoli rubati, i documenti di identità ed i permessi di soggiorno, normato dall'articolo 16 *quater* del D.L. n. 8/93, convertito - con modificazioni - dalla legge n. 68/93.

Le modalità di accesso, nonché quelle di inserimento dati - da parte di personale dipendente appositamente ed opportunamente individuato - saranno rese note, dal Comando del Corpo, con apposita disposizione.

TESTO IN VIGORE FINO AL 26/05/2008

Art. 16-quater

(Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale).

- 1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121.
- 2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).
- 3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

TESTO VIGENTE

Art. 16-quater

(Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale).

- 1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti di identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
- 1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.
- 2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).
- 3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.

/SG/RB

Addì, 26/07/2008

F.to IL DIRIGENTE DI P.M. Dott. Piero VERGANTE